



## Regione Friuli-Venezia-Giulia

### Legge Regionale n. 21 del 20 maggio 1997

**Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle Leggi Regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle Leggi Regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi**

(B.U.R. Friuli Venezia Giulia n. 22 del 28 maggio 1997)

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge:

#### Capo I

#### Determinazione del fabbisogno estrattivo e relativa disciplina autorizzativa

#### ARTICOLO 1

##### (Finalità )

1. Con l'obiettivo di soddisfare l'interesse generale e la pubblica utilità attraverso un'adeguata continuità operativa ed un corretto equilibrio del prezzo di mercato nel settore delle sabbie e ghiaie, in attesa dell'approvazione della relativa sezione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), l'Amministrazione regionale determina fino al 31 luglio 1999 un ulteriore fabbisogno di materiale escavabile pari a 12 milioni di metri cubi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al medesimo termine del 31 luglio 1999, è consentito, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, il rilascio di nuove autorizzazioni, da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, nei limiti quantitativi complessivi di cui al comma 1, così ripartiti per territorio provinciale:



# Gestione-Rifiuti.it

- a) in provincia di Udine, 6 milioni di metri cubi;
- b) in provincia di Pordenone, 4 milioni di metri cubi;
- c) nelle province di Trieste e Gorizia, complessivamente 2 milioni di metri cubi.

## ARTICOLO 2

### (ConSORZIAMENTO obbligatorio)

1. Le autorizzazioni di cui all' articolo 1, comma 2, vengono rilasciate a favore di un unico consorzio o società consortile, costituiti in ciascun ambito provinciale di cui al comma medesimo o a livello interprovinciale e promossi dalle associazioni regionali di categoria, purchè il relativo stato preveda in modo espresso:

- a) che trattasi di struttura aperta alla partecipazione di altri operatori che vi abbiano interesse;
- b) che una quota non inferiore al 25 per cento della quantità autorizzata rimanga vincolata per almeno 12 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell' autorizzazione medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad una successiva ripartizione delle quote a seguito di ulteriori richieste di partecipazione.

2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i quantitativi di cui al comma 2 dell' articolo 1 non siano stati completamente esauriti dalle istanze presentate dai consorzi o società consortili di cui al comma 1, per le quantità residue è ammessa la presentazione di istanza di autorizzazione da parte di chiunque vi abbia interesse.

## ARTICOLO 3

### (Esclusioni dai limiti di fabbisogno)

1. Nei limiti quantitativi di cui all' articolo 1 non rientrano e sono comunque rilasciabili le autorizzazioni previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, e dall' articolo 4 della medesima legge regionale 25/ 1992, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, nonché quelle relative alle istanze pervenute entro il 15 marzo 1997.

## ARTICOLO 4

### (Transitorietà disciplinare)

1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione della sezione sabbie e ghiaie del PRAE cessa la possibilità di rilascio delle autorizzazioni di cui all' articolo 1, la cui istruttoria tecnica non sia stata completamente e favorevolmente ultimata entro tale data.

## ARTICOLO 5

### (Competenza autorizzatoria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive, e quelle previste dall' articolo 1, implicando la partecipazione istruttoria di più Servizi, vengono rilasciate dal Direttore regionale dell' ambiente, salva, laddove prevista, la previa autorizzazione della Giunta regionale.



# Gestione-Rifiuti.it

## ARTICOLO 6

### (Compatibilità urbanistica)

1. All' articolo 11 della legge regionale 35/ 1986, come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 10/ 1994, il comma 5 è sostituito dal seguente:

" 5. All' istanza deve essere altresì allegata l' attestazione di conformità dell' intervento estrattivo agli strumenti urbanistici, rilasciata dal Sindaco del Comune territorialmente interessato, in cui sia precisato che l' intervento medesimo ricade interamente in zona classificata " D4" dallo strumento urbanistico comunale vigente."

## ARTICOLO 7

### (Oneri di coltivazione o ricerca)

1. A decorrere dal 1 luglio 1997 è introdotto un onere di coltivazione o di ricerca, diversificato per tipologia di materiali, come classificati dall' articolo 6 bis, comma 2, della legge regionale 35/ 1992, a carico del titolare dell' autorizzazione da versare annualmente al Comune sede dell' attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall' esercizio della stessa.

2. L' ammontare di tale onere viene fissato con decreto dell' Assessore regionale all' ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente Sezione del Comitato tecnico regionale.

3. L' onere di coltivazione è applicato sulla quantità di materiale escavato durante l' esercizio oggetto dello stato di fatto di cui all' articolo 18 bis della legge regionale 35/ 1986, come aggiunto dall' articolo 10 della legge regionale 10/ 1994 e modificato dall' articolo 10 della presente legge, e il relativo importo deve essere versato al Comune beneficiario entro lo stesso termine fissato per la presentazione dello stato di fatto medesimo. Il primo versamento va effettuato entro il 31 maggio 1998 in relazione all' attività svolta dall' 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

4. Qualora l' attività estrattiva arrechi disagio in modo sostanziale anche ai Comuni limitrofi a quello sede dell' intervento, l' Assessore regionale all' ambiente con proprio decreto, su motivata richiesta degli enti interessati, provvede alla ripartizione di una quota, non superiore al 40 per cento, dell' onere stesso fra i soggetti richiedenti.

5. L' onere di coltivazione, come regolamentato dai commi precedenti, costituisce l' unica forma legittima di ristoro economico per l' utilizzo del territorio.

6. In caso di ritardato versamento dell' onere di coltivazione rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione dello stato di fatto, il titolare di autorizzazione è tenuto al versamento degli interessi legati calcolati sull' importo da versare. Qualora il ritardo superi i giorni trenta, l' autorizzazione si intende automaticamente decaduta.

7. Il Comune è tenuto a dare immediatamente notizia alla Direzione regionale dell' ambiente degli inadempimenti di cui al comma 6.

8. La garanzia finanziaria, di cui all' articolo 12 ter della legge regionale 35/ 1986, come aggiunto dall' articolo 7 della legge regionale 10/ 1994, costituisce anche copertura al mancato pagamento dell' onere di coltivazione nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 6. Per le garanzie finanziarie già restate alla data di entrata in vigore della presente legge è stabilito il termine di 45 giorni dalla data medesima ai fini del loro adeguamento con l' estensione dei loro effetti ai sensi del presente comma, pena la sospensione dell' autorizzazione sino all' avvenuto adempimento.



# Gestione-Rifiuti.it

## ARTICOLO 8

### (Contenuto dell' autorizzazione)

1. All' articolo 15, primo comma, della legge regionale 35/ 1986, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

" e bis) fissa la ripartizione temporale delle escavazioni, la cui mancata ottemperanza per difetto comporta la riduzione di pari quantità di materiale escavabile dal volume complessivamente autorizzato."

## CAPO II

### Modificazioni al sistema sanzionatorio previsto dalla legge regionale 35/ 1986 e successive modificazioni e integrazioni

## ARTICOLO 9

### (Modificazioni agli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/ 1986)

1. All' articolo 19, primo comma, della legge regionale 35/ 1986, come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 25/ 1992, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

" a) al doppio del valore venale del materiale escavato, con il limite minimo di due quinti del valore venale medesimo, qualora trattisi di materiali escavati, in assenza di autorizzazione, prima dell' approvazione del PRAE o al di fuori dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato; "

2. All' articolo 19, primo comma, della legge regionale 35/ 1986, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

" b) ad una volta e mezza del valore venale del materiale escavato, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo, qualora trattisi di materiali scavati in assenza di autorizzazione, all' interno dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato."

3. All' articolo 19 della legge regionale 35/ 1986, il secondo comma è abrogato.

4. All' articolo 20 della legge regionale 35/ 1986, come sostituito dall' articolo 11 della legge regionale 25/ 1992, la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

" a) pari al valore venale del materiale escavato in eccedenza rispetto all' autorizzazione, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo; "

## ARTICOLO 10

### (Modificazioni all' articolo 18 bis della legge regionale 35/ 1986)

1. All' articolo 18 bis della legge regionale 35/ 1986, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole " evidenziare esplicitamente" sono aggiunte le parole ", qualora sussista tale circostanza, le quantità escavate in ciascun Comune interessato dall' attività autorizzata, nonché ";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo comporta l' irrogazione di una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Contestualmente all' avvio del procedimento sanzionatorio la Direzione regionale dell' ambiente fissa un termine perentorio per la presentazione del precitato stato di fatto, pena la decadenza di diritto del provvedimento autorizzativo."



# Gestione-Rifiuti.it

## ARTICOLO 11

### (Applicazione transitoria delle sanzioni)

1. Fuori dai casi previsti dall' articolo 5 della legge regionale 25/ 1992, alle violazioni degli articoli 18 bis, 19 e 20 della legge regionale 35/ 1986, commesse prima dell' entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli medesimi, come modificati dagli articoli 9 e 10.

2. In via transitoria per le infrazioni di cui al comma 1, già accertate prima dell' entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato effettuato, alla data medesima, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, il relativo pagamento in misura ridotta va effettuato entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

## ARTICOLO 12

### (Interpretazione autentica dell' articolo 20, comma 3, della legge regionale 35/ 1986)

1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 20, comma 3, della legge regionale 35/ 1986, deve intendersi che per la determinazione del valore venale dei materiali escavati si fa riferimento all' intero volume, senza distinzione di tipologia, del materiale scavato.

## ARTICOLO 13

### (Interpretazione autentica dell' articolo 5 della legge regionale 25/ 1992)

1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 5 della legge regionale 25/ 1992, deve intendersi che la dichiarazione spontanea ivi prevista sostituisca ed assorba tutti gli atti del procedimento per l' accertamento delle violazioni previsto nel capo II della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

## CAPO III

**Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22 e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi.**

## ARTICOLO 14

### (Modificazione all' articolo 27 della legge regionale 22/ 1996)

1. All' articolo 27, comma 1, della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, dopo le parole " realizzazione di discariche", le parole " per materiali inerti" sono abrogate.

## ARTICOLO 15

### (Modificazione all' articolo 12 della legge regionale 5/ 1997)

1. All' articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, le parole " entro il termine previsto dalla legge statale e comunque entro il termine di trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge se successivo al termine predetto" sono sostituite dalle parole " entro il 31 marzo 1997".



# Gestione-Rifiuti.it

## CAPO IV

### Disposizioni finali

#### ARTICOLO 16

##### (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 20 maggio 1997.

*Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale*



**W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale**  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ila (VA)  
**Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)**  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

